

STATUTO

IL RICCIO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA SCANSANESE
470

Numero REA: GR - 214416

Codice fiscale: 01670210531

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" RACC. 10734=

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**Il Riccio cooperativa sociale**".

Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumerà la denominazione di "Il Riccio cooperativa sociale ETS"

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata
- il codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017;
- le leggi della Regione Toscana in materia di Cooperative Sociali e di Cooperative di Comunità

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una delle associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede legale in Grosseto.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia che all'estero.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale; mentre è di competenza dell'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Articolo 4 – Scopo sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, alla salvaguardia ed alla diffusione della cultura tradizionale della comunità ed all'educazione degli individui secondo i principi dello sviluppo sostenibile, del rispetto umano e della salvaguardia ambientale; contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali.

Il tutto attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381 e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, in conformità alla circolare del Ministero del

Lavoro n. 153/1996 e quindi: le tipologie e/o le aree di intervento esplicitamente indicate in appresso nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare le attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alla cooperativa sociale e l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa, inoltre, intende promuovere e valorizzare la cultura rurale tipica del territorio (ivi comprese le varie tecniche di coltivazione ed allevamento) tramite appositi programmi culturali e di sensibilizzazione, diretti indistintamente a tutte le fasce sociali.

Infine, all'interno dello scopo sociale deve intendersi ricompreso anche l'intento specifico di diffondere nella comunità, in particolare fra i giovani in età prescolare e scolare, anche attraverso strutture appositamente create, un nuovo modello di educazione e formazione fondato sui principi etici del rispetto della diversità fisica, sociale, culturale e religiosa, sulla conoscenza consapevole del patrimonio culturale del territorio e su esperienze dirette di contatto e confronto con l'ambiente, in special modo con gli animali presenti nel territorio.

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa si impegna a valutare prioritariamente gli inserimenti lavorativi eventualmente segnalati dal Centro per l'impiego e dai Servizi socio-sanitari territoriali.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno, pertanto, ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsione del regolamento, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività

della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale, inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, svolge la propria attività in vari settori quali

a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di qualsiasi genere e specie, incluse le attività di cui all'art.2 c.1 lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112

b. la gestione di servizi cimiteriali

c. la gestione di servizi di pulizia di strutture pubbliche e private

d. lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali:

- gestione di servizi commerciali per la vendita di generi alimentari, bevande di qualsiasi genere, prodotti per l'igiene e per la casa;

- gestione di attività ricettive di qualsiasi tipo e di esercizi per la somministrazioni di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico, la gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, buffet freddi, sale di spettacoli pubblici cinematografici, stabilimenti balneari, campi da tennis da golf e mini-golf, la gestione di centri turistico-recettivi in genere, nonché la gestione di sale giochi, parchi giochi e di strutture per l'esercizio di attività ricreative e sportive in genere;

- attività agricola in generale, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., di coltivazione ed allevamento, inclusi l'attività agrituristica, la raccolta, la trasformazione, la conservazione, l'essiccazione, il condizionamento, la manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la commercializzazione sia diretta che ad opera della distribuzione di terzi soggetti (sia essa piccola, media, o grande) dei prodotti delle attività agricole e di allevamento

- attività di agricoltura sociale, come definita dall'articolo 2 della legge n.141/2015

- gestione e manutenzione di spazi pubblici urbani ed extraurbani, fornitura di servizi di pulizia e di tutela ambientale, raccolta e smaltimento di rifiuti ivi compresa, in particolare, la fornitura di tali servizi nei confronti di soggetti pubblici;

- disostruzione e pulizia di fognature;

- previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni amministrative, rimozione di autoveicoli su strada ed autotrasporto per conto terzi;

- fornitura di servizi di centralino, di front office e call center

- pubblicazione, produzione e distribuzione di periodici a stampa ed a mezzo web, materiali audiovisivi ed attività editoriale su ogni tipo di supporto, attività di allestimento fotografico, servizi pubblicitari di qualsiasi genere, attività di produzione cinematografica e televisiva

- promozione turistica, servizi al turismo, gestione di agenzie viaggi e turistiche, esercizio diretto dell'attività di tour operator, biglietteria di viaggi, musei, concerti e spettacoli di qualsiasi tipo, commercializzazione di servizi con mezzi di trasporto, di articoli vari, gadget

- fornitura e/o gestione di servizi amministrativi per soggetti pubblici e/o privati (a mero titolo di esempio, la gestione del Punto Unico di Accesso per l'AUSL toscana, Centro Unico di Prenotazione ecc.);

- agenzia formativa a livello sia regionale che nazionale;

- programmazione, organizzazione, gestione di ogni tipo di attività di formazione ed addestramento nei confronti dei soci, dei soci-lavoratori dei dipendenti/collaboratori e di soggetti terzi, realizzate con l'ausilio di fondi propri, pubblici e privati, finalizzate a sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito dell'accoglienza in azienda e del successivo impiego di soggetti disabili e svantaggiati;

- promozione ed organizzazione, in ambito prescolastico e scolastico, di corsi e centri di istruzione e formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e la specializzazione dei cittadini e dei lavoratori, anche sulla base delle normative locali, nazionali, comunitarie finalizzate allo sviluppo dei settori produttivi.

Tutte le attività non rientranti tra quelle proprie delle cooperative sociali dovranno essere finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così da rientrare fra le attività proprie delle cooperative sociali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere ogni altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale e comunque finalizzata al miglior perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, commerciale o finanziaria (esclusa la raccolta di risparmio presso il pubblico) ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, organizzazioni, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe.

La cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ferma restando la possibilità di svolgere le proprie attività anche mediante l'opera di terzi.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

Può, altresì, ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

Può infine impegnarsi nella gestione di qualsiasi tipo di struttura, sia essa di proprietà pubblica o privata, utile al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni, legalmente capaci d'agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della

cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- le persone fisiche che siano maggiorenni di età e legalmente capaci d'agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- i soci volontari, quali definiti dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone fisiche maggiorenni e capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano agli stessi le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni: i limiti alla ripartizione dei dividendi e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari; ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'articolo 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari; si applica ai soci volontari la regola del voto capitolario; della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori, non possono far parte i soci volontari.

I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono separate categorie di soci e vengono iscritti in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 7 - Domanda e delibera di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione da parte della cooperativa della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Articolo 9 - Diritti del socio

Ogni socio ha diritto:

- a.** di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b.** di utilizzare i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- c.** di prendere visione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
- d.** se non partecipa all'amministrazione, di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, secondo modalità da concordare con l'organo amministrativo, tali da non creare ostacolo al normale svolgimento delle attività sociali e da non danneggiare la società; di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11- Recesso del socio

Il recesso, che non può essere parziale, è ammesso, oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, anche nelle ipotesi previste dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a.** la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b.** il non trovarsi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto concerne i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- a. per il mancato pagamento della quota sottoscritta o quando il socio si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- b. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, e in particolare, per rifiuto ingiustificato della prestazione di attività lavorativa per dodici mesi;
- c. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; nei confronti dei soggetti che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa, ovvero per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a favore di terzi esercenti attività in concorrenza con la cooperativa;
- d. per fallimento, interdizione o inabilitazione;
- e. negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci curata dall'organo amministrativo.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i socie e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati procedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - Diritti conseguenti al recesso a all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno diritto solo al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato della rivalutazione del capitale e dei ristorni, ma con esclusione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

La liquidazione della partecipazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione avviene previa richiesta scritta del socio receduto o escluso.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente aumentato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 c.c., commi 2 e 3.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare al socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al superiore articolo 7.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In caso di diniego e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rimborso sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti possono

essere anche di beni in natura o di crediti;

b. dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c. dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altra riserva costituita in conformità alla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in sede arbitrale.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Tale relazione, oltre a quanto disposto dalle norme del codice civile, deve illustrare con attenzione i criteri seguiti nella gestione sociale e deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto agli scopi statutari enunciati.

La cooperativa si impegna a fornire annualmente agli enti pubblici con i quali ha stipulato convenzioni, e qualora costoro ne facciano richiesta, una relazione che, riassumendo le commesse conseguite, illustri le attività di integrazione svolte e ne descriva i vantaggi in termini economici e sociali anche tramite la presentazione del bilancio sociale.

Quest'ultimo deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

a. una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;

b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

- d. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato, da distribuire ai soci, in misura non superiore al limite massimo previsto dalla legge per le cooperative sociali;
- e. un'eventuale quota ad un fondo di sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione aziendale. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 21 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche, evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, e, comunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla erogazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una a entrambe le seguenti forme: erogazione diretta o aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

TITOLO V - GOVERNO DELLA SOCIETA'

Articolo 22 - Organi sociali

Sono organi della società: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Articolo 23 - Convocazione e presidenza dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare il risultato delle votazioni.

La nomina del segretario, anche non socio, è fatta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti; tale nomina non ha luogo quando il

verbale è redatto da un notaio.

Articolo 24 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- a. approva il bilancio e destina gli utili; approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b. approva la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- c. procede alla nomina dell'organo amministrativo; all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri;
- d. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e. approva i regolamenti interni;
- f. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- g. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h. delibera sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- i. delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- j. può provvedere, in relazione allo sviluppo delle attività sociali, alla nomina di un direttore, scelto anche fra non soci, al quale verrà affidata la direzione tecnica della cooperativa e/o delle singole attività sociali;
- k. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Può, inoltre, essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 25— Quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma con esclusione dello scrutinio segreto.

Articolo 26 - Intervento - Voto - Rappresentanza

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare agli atti della società, soltanto da altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto.

Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

La delega può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire socio da chi sia espressamente indicato nella delega.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

Articolo 27 — Organo amministrativo

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

Il consiglio, qualora lo ritenga necessario e nel rispetto dell'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del consiglio stesso, oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono, comunque, essere delegati dal consiglio i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 28 - Convocazione e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Il consiglio è convocato dal presidente, che fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 33 con un preavviso non inferiore a cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con almeno due giorni di preavviso. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci

effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 29 — Compiti e poteri del consiglio di amministrazione

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 30— Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 c.c.

Articolo 31— Rappresentanza della società

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o di impedimento del presidente.

Articolo 32 — Rimborsi e compensi

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli amministratori spetta, comunque, il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 33 — Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto saranno effettuate ad uno dei recapiti comunicati con qualsiasi mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 34 — Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, se obbligatorio, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., o se comunque volontariamente adottato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci, che procedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso

spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale svolge le funzioni previste dall'articolo 2403 c.c.

Tuttavia, l'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V - CONTROVERSIE

Articolo 35 - Clausola conciliativa

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti ad un Ente abilitato ai sensi di legge, scelto dalla parte istante, purché operante nel territorio del Registro Imprese ove è iscritta la società, secondo la procedura prevista dall'Ente scelto, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo concordato per iscritto tra le parti.

TITOLO VI - SCIoglimento

Articolo 36 - Scioglimento - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 - Regolamenti interni

L'organo amministrativo può predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, al fine di meglio disciplinare i rapporti tra la società e i soci, nonché lo svolgimento

dell'attività mutualistica.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 38 - Principi di mutualità, riserve devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to: Alessandro Bocchi

F.to: Marta Balducci

F.to: Angela Ilari

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

18 di 18